CAMERA DEI DEPUTATI N. 843

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROSITANI, VALENSISE

Istituzione di una casa da gioco nel comune di Rieti

Presentata il 6 luglio 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le numerose proposte di legge presentate nella scorsa legislatura in merito alla apertura di nuove case da gioco in Italia e l'ampio dibattito che ne è derivato denotano un lento ma chiaro cambiamento di opinione rispetto a tale problema.

Infatti, le remore di ordine morale, che hanno ispirato il legislatore a considerare il gioco d'azzardo con criteri a dir poco restrittivi, sembrano ormai cadute alla luce dei seguenti fatti:

a) esistono già quattro case da gioco (Venezia, San Remo, Campione d'Italia e Saint-Vincent), che consentono ai relativi comuni di usufruire di salutari vantaggi economici sia diretti, con i proventi derivanti dal gioco o dalla cessione in gestione delle case, sia indiretti, con uno sviluppo delle strutture turistiche e quindi con il coinvolgimento di numerose unità lavorative;

b) l'accesso al « denaro facile » viene oggi pubblicizzato in tutte le maniere dai *mass-media;*

c) lo Stato ed altri enti pubblici traggono lauti benefici dall'amore per il gioco dei cittadini attraverso il lotto, le varie lotterie, i concorsi pronostici, le scommesse nelle corse dei cavalli ed altri ancora;

d) il gioco d'azzardo alberga in molti strati della popolazione ed il più delle volte in regime di clandestinità, andando ad alimentare giri di affari vorticosi che sfuggono ad ogni controllo (« toto nero », lotto clandestino, case da gioco private) a favore di associazioni per delinquere.

Inoltre è diffusissimo fra gli italiani il ricorso a case da gioco situate in paesi vicini come la Francia, il Principato di Monaco, la Svizzera, la Iugoslavia, la Spa-

gna, dove il loro numero è molto elevato. In tali paesi si è compresa l'importanza di tale attività dal punto di vista turistico, tanto che si organizzano viaggi « tutto compreso » la cui finalità prima è quella della visita alle case da gioco, con conseguente flusso di denaro italiano verso l'estero.

In considerazione di ciò sembra ormai che i tempi siano maturi per affrontare in maniera organica il problema, non soltanto in virtù della utilità di ampliare a livello regionale il numero delle case da gioco, ma anche al fine di evitare che vengano dichiarati illegittimi i decreti istitutivi di quelle operanti (si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 1985).

La nostra proposta di legge, che ha tenuto conto delle precedenti analoghe presentate nella scorsa legislatura da altri colleghi, oltre a voler ribadire i vantaggi derivanti dalla presenza delle case da gioco in termini turistico-economici, tende a sottolineare come in siffatta maniera verrebbero stroncati tutti quegli interessi che fanno capo ad associazioni criminali, e come lo Stato potrebbe usufruire di un gettito fiscale rilevante; analogamente sarebbe di contro limitata l'emorragia di valuta verso l'estero, emorragia difficilmente arrestabile dopo il 1992. È evidente comunque che la casa da gioco non può e non deve essere l'unica e la principale attrattiva della località dove verrebbe istituita, ma rappresenta un complemento alla già esistente valenza turistica a livello nazionale ed internazionale.

In base ai motivi sovraesposti è individuabile la localizzazione di una nuova casa da gioco nel comune di Rieti.

Molte sono le ragioni che portano ad individuare Rieti come sede per l'apertura di una casa da gioco.

Innanzitutto la grande rilevanza della città e di gran parte del territorio provinciale dal punto di vista turistico.

È bene infatti ricordare, oltre al grande valore storico-culturale della città, la famosa stazione turistica del Terminillo, il centro geografico d'Italia, i laghi, le terme di Cotilia e quelle di Cottorella ed in genere i luoghi ameni e dedicati « naturalmente » al turismo.

Ciò nonostante, le presenze turistiche sia nella città che nella provincia non sono, attualmente, proporzionali alle predette potenzialità, ma contemporaneamente è solo in questo settore che si riversano le speranze per l'economia reatina afflitta da un tasso di disoccupazione elevatissimo: il secondo d'Italia.

Sarebbe facile anche l'individuazione materiale della sede da destinare a casa da gioco: non mancano palazzi e ville d'epoca, anche parzialmente decentrate dal nucleo abitato ed immerse nel verde.

La vicinanza della capitale, mèta di turisti italiani ma soprattutto stranieri, assicurerebbe un flusso turistico notevole.

Una casa da gioco a Rieti, nel centro d'Italia, sarebbe l'unica del centro-sud e, oltre che servire Roma e le altre province laziali, potrebbe essere mèta degli appassionati umbri, toscani, abruzzesi ed in generale del sud dell'Italia, distanti troppi chilometri da quella più vicina.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È concessa facoltà alla regione Lazio di autorizzare l'apertura e l'esercizio di una casa da gioco nel comune di Rieti.

ART. 2.

1. L'autorizzazione viene concessa, su richiesta del comune di Rieti deliberata dal consiglio comunale, con decreto del presidente della giunta regionale del Lazio.

2. L'autorizzazione ha durata di trenta anni con possibilità di rinnovo.

ART. 3.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente della giunta regionale del Lazio emana, con proprio decreto, le norme per l'esercizio e la disciplina della casa da gioco, in cui si prevedono:

a) le disposizioni relative alla tutela dell'ordine pubblico e della pubblica moralità;

b) l'indicazione delle categorie di cittadini a cui non è concesso l'ingresso nella casa da gioco ed in ogni caso il divieto di ingresso per i minorenni;

c) un calendario di massima per la disciplina dell'apertura indicante espressamente giorni e tempo in cui è vietato l'accesso alla casa da gioco;

d) le specie ed i tipi di gioco autorizzati;

e) le modalità di gestione della casa da gioco con facoltà del comune di Rieti

di scegliere tra gestione diretta, gestione tramite azienda municipalizzata, concessione della gestione a terzi.

2. Il decreto del presidente della giunta regionale contiene inoltre tutte le disposizioni atte ad assicurare la chiarezza e la correttezza della gestione amministrativa; indica altresì, ove sia concessa a terzi la gestione della casa da gioco, modalità e tempi di concessione, con particolare riguardo alle caratteristiche morali e professionali dell'eventuale gestore.

ART. 4.

1. Il comune di Rieti iscrive i proventi netti dell'esercizio del gioco o della concessione verso terzi nel bilancio dell'anno in cui si producono, fatti salvi gli obblighi di impiego dei proventi stessi nelle seguenti percentuali:

a) il 30 per cento per provvedere al risanamento del bilancio;

b) il 30 per cento per la promozione di attività collaterali alla casa da gioco quali attività e manifestazioni sportive, culturali e di spettacolo;

c) il restante 40 per cento per la manutenzione e la nuova realizzazione di infrastrutture turistiche e sportivo-turistiche, con particolare attenzione alla stazione sciistica del Terminillo.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-843
Lire 500